

Gentilissimi dell'Auge vi sottopongo quanto di seguito affinché spero possiate aiutarmi.

In data 5.6.12 ho richiesto all'ufficio Nep di Napoli l'esecuzione della notifica del pignoramento ex art. 543 cpc. Mi è stato rifiutato il pignoramento in quanto la copia della sentenza notificata in mio possesso era copia conforme alla copia dell'originale della sentenza ;

in sostanza per mero errore è stato consegnato al debitore la copia della sentenza conforme all'originale.

Secondo loro, da quel che ho potuto capire, tale copia in mio possesso non costituiva titolo esecutivo.

La stessa tesi trova scritta in una risposta data da Vincenzo Gattullo il 2.6.12.

Tale assunto, a mio sommosso avviso, è errato.

Pertanto, vi sottopongo, affinché cortesemente mi diciate dove sbaglio, le seguenti considerazioni.

Il cpc prevede :

Art. 475 : Le sentenze per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere munite della formula esecutiva.

Art. 153 disp. Att. : La copia esecutiva della sentenza deve essere munita del sigillo della cancelleria.

Da ciò si ricava che la copia di una sentenza ha valore di titolo esecutivo quando ha due elementi :

il cd. "Comandiamo.." e il sigillo;

E anche nella copia della copia in mio possesso ci sono.

Inoltre, Cass., sez. I, 20-08-2003, n. 12241, ha statuito che le copie di copie hanno lo stesso valore dell'originale (così recita :

"il

rilascio di copia in cui sia apposta l'attestazione di conformità ad altra copia in forma esecutiva assume lo stesso valore della copia conforme all'originale in virtù dell'art. 2714 comma 2 C.C.).

La vostra obiezione a quanto appena esposto credo che sia la seguente :

ex art. 476" Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato..."

Tale norma chiaramente non tiene conto che chi vince una causa per notificare il titolo esecutivo deve per forza utilizzare più di una copia (deve infatti avere anche le copie da notificare ai soccombenti).

Per cui, probabilmente, per evitare la necessità di proporre SEMPRE il ricorso al Pres. del Tribunale si è imposta la tesi secondo cui le copie delle copie possono essere rilasciate liberamente in quanto non costituiscono titolo esecutivo; quindi non soggiacciono al divieto di cui all'art. 476.

Ma tale tesi non ha fondamento normativo.

Atteso che, come detto, la copia di una sentenza ha valore di titolo esecutivo quando ha due elementi : il cd. "Comandiamo.." e il sigillo ; e anche le copie delle copie hanno tali elementi.

Quindi, secondo me, tutte le copie e le copie delle copie hanno lo stesso valore in quanto hanno i detti due elementi.

Per cui anche le copie delle copie del titolo esecutivo hanno valore di titolo esecutivo e l'UFF. Giud. non può rifiutare la notifica per tale motivo.

D'altra parte anche nella risposta di Vincenzo Gattullo c'è un errore evidente.

Egli afferma che le cancelleria rilasciano "UNA copia esecutiva per ciascun avente diritto e tante copie conformi quanti sono i destinatari da raggiungere.

Ciò non è vero in quanto anche nelle copie per i destinatari (le copie delle copie) vi è il "Comandiamo " e il sigillo del cancelliere; quindi non sono assolutamente mere copie conformi. Spero vivamente mi rispondiate.

Grazie

Avv. FABIO ANZALONE

Sorrento (NA), via degli aranci nr. 139, 80067 Tel. e fax 081 8654538 – 3356665731 e.mail : anzalonefabio@tiscali.it